

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Articolo 1 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa annua complessiva di Euro 1.300.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2023 al 31.12.2023, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento (nascita o adozione), debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora tale requisito non risulti posseduto dall'iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della presente prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell'obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile;
- ✓ essere in possesso della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale (solo per le adozioni).

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 34.450,82 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 3 - Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione è richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale.

La copia della sentenza di adozione deve essere prodotta in allegato alla domanda *on line*.

Ai fini della individuazione dei requisiti di cui all'art. 2 fa fede la data della sentenza definitiva di adozione.

Articolo 4 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Articolo 5 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e della documentazione prevista dall'art. 6.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 2 e della documentazione richiesta dall'art. 6, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per nascita o adozione di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 6 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 4 è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio corredata della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
3. copia della sentenza definitiva di adozione (solo per le adozioni);
4. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello ISEE (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 7 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2023.

Solo per figli nati o adottati nel mese di dicembre 2023, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 8 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 50 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.